

Prot. n. 440

Il Tribunale Federale Nazionale della Federazione Nazionale Hockey, composto dai Signori:

- Prof. Avv. Daniela Noviello (Presidente);
 - Avv. Jacopo Caproni (Componente);
 - Avv. Giuseppe Matano (Componente)
- nel procedimento introdotto con atto di deferimento a giudizio della Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey del 13 novembre 2015 nei confronti di Eleonora Manelli, nata a Roma il 12 gennaio 1991, in qualità di atleta tesserata con il Sodalizio "Unione Hockey Capitolina A.S.D.";
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente decisione.

Svolgimento del giudizio

Con atto di deferimento a giudizio (art. 129 c.4 RdG FIH 2014, 44 c. 4 CdG Sportiva 2014) del 12 novembre 2015, regolarmente comunicato, la Procura Federale presso la Federazione Nazionale Hockey, in persona del Procuratore Federale, Prof. Avv. Maria Elena Castaldo, ha disposto il deferimento a giudizio innanzi al Tribunale Federale della Signora Eleonora Manelli, nata a Roma il 12 gennaio 1991, in qualità di atleta tesserata con il Sodalizio "Unione Hockey Capitolina A.S.D.", *per il ruolo e le funzioni ricoperte all'epoca dei fatti, per la violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di Giustizia FIH in relazione agli artt. 5, 13, 14 dello Statuto Federale FIH e in relazione all'art. 20, 26 c. 4 del Regolamento Organico FIH vigente all'epoca dei fatti, in particolare: - per avere contribuito alla formazione di un atto invalido perché recante la firma apocrifa dell'atleta Eleonora Manelli sul Modello TRA per il trasferimento provvisorio o definitivo a titolo gratuito degli atleti in violazione delle norme regolamentari e di statuto. In particolare, per avere in tal modo consentito all'illegittimo trasferimento e conseguente tesseramento presso il sodalizio destinatario A.S.D. Roma Capitale Hockey Femminile (già Hockey*

Femminile Roma A.S.D.), dell'atleta Manelli, illegittimità scaturita dall'inosservanza delle formalità all'uopo richieste dalla normativa regolamentatrice e statutaria".

Con provvedimento del 20 novembre 2015, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 dicembre 2015.

Con memoria difensiva del 7 dicembre 2015, a ministero dell'Avv. Massimiliano Marsili, la Signora Manelli si è regolarmente costituita davanti al Tribunale Federale, rilevando che: (i) nella stagione agonistica 2013/2014 partecipava al campionato A2 femminile come atleta della Società Hockey Femminile Roma, alla quale era stata trasferita dalla Società Libertas San Saba; (ii) rilevata la necessità della sottoscrizione in originale del modulo di trasferimento e conscia di non averlo, il 28 agosto 2014 sporgeva formale denuncia alla FIH affinché fosse accertato l'effettivo svolgimento dei fatti ed adottati gli opportuni provvedimenti; (iii) a seguito della sua denuncia, venivano sanzionate sia la ASD Roma Capitale Hockey Femminile sia la Signora Alessandra Giordano; (iv) successivamente a tali condanne, la stessa Signora Manelli riceveva la comunicazione dell'atto di deferimento a giudizio; (v) avuto accesso agli atti del procedimento, rilevava l'esistenza di una mail del 26.10.2013, a lei attribuita, di autorizzazione del Signor Ruggero Baffari a sottoscrivere il modello di trasferimento al suo posto; (vi) tale email è stata formalmente disconosciuta dalla Signora Manelli.

All'udienza di discussione dell'11.12.2015, la Signora Manelli ha riconosciuto di essere titolare dell'indirizzo e-mail "eleonora.manelli@gmail.com", ma ha ribadito di non avere mai scritto né inviato la mail del 26.10.2013, formalmente disconosciuta agli effetti di legge, riportandosi alla propria memoria difensiva e precisando, altresì, di non avere ricevuto la mail del 25.10.2013, che risulta provenire dalla Società HF Roma.

In considerazione di tale dichiarazione, la Procura Federale ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Società HF Roma e, in accoglimento di tale richiesta, il Tribunale ha rinviato l'udienza all'11 gennaio 2016, ore 13,30, poi differita, con provvedimento presidenziale, alle ore 15,00 dello stesso giorno.

In tale udienza, la Procura federale ha riferito di avere regolarmente provveduto alla convocazione della Società Roma Capitale H. Femminile e di avere ricevuto nella stessa data dell'11.1.2016 email della Presidente, Alessandra Giordano, con la quale

quest'ultima ha comunicato l'impossibilità a partecipare all'udienza dell'11.1.2016 e di essere impegnata anche successivamente, senza una precisa calendarizzazione.

Pertanto, il Tribunale, nel precisare che la convocazione della società era stata disposta nell'interesse della società stessa e che la partecipazione della stessa non è, tuttavia, necessaria, ha disposto per la prosecuzione del procedimento.

Entrambe le parti hanno ribadito le proprie posizioni, riportandosi la Procura all'atto di deferimento e la Signora Manelli alla propria memoria difensiva; quindi, hanno formulato le rispettive conclusioni.

Il Tribunale si è riservato la decisione.

Motivi della decisione

Con l'atto di deferimento a giudizio, la Procura Federale contesta alla Signora Manelli di avere contribuito alla formazione di un atto invalido, sostanzialmente per avere autorizzato l'A.S.D. Roma Capitale Hockey Femminile ad apporre la propria firma apocrifa in calce al modello di trasferimento.

Tale contestazione è fondata esclusivamente sulla email del 26.10.2013, che risulta provenire dall'indirizzo di posta elettronica "eleonora.manelli@gmail.com" in risposta alla mail della società A.S.D. Roma Capitale Hockey Femminile del 25.10.2013, e che contiene l'autorizzazione del Signor Ruggero Baffari a sottoscrivere il modello di trasferimento al posto della Signora Manelli.

Tale documento è stato, tuttavia, formalmente disconosciuto dalla Signora Manelli e si pone, quindi, il problema di verificarne l'utilizzabilità quale mezzo di prova.

In mancanza di specifiche previsioni al riguardo nel Regolamento di Giustizia FIH e in applicazione degli artt. 89 n. 6 Regolamento di Giustizia FIH e 2 Codice di Giustizia Sportiva CONI, occorre riferirsi ai principi e alle norme generali del processo civile.

Come è noto, il regime delle prove documentali nel processo civile è diverso a seconda che si tratti di atto pubblico, che fa piena prova fino a querela di falso, o di scrittura privata, che, se disconosciuta dalla parte contro cui è stata prodotta, non può essere posta a fondamento della decisione se la parte che l'ha prodotta non dichiara di volersene avvalere formulando istanza per la relativa verifica, e se, all'esito di

tale procedimento, la scrittura non sia effettivamente attribuita alla parte che l'ha disconosciuta.

Peraltro, la Corte di cassazione ha chiarito che il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche (categoria che comprende il documento informatico), di cui all'art. 2712 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo preclude l'utilizzazione della scrittura in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. n. 11445/2001. Nello stesso senso, Cass. 6090/2000 in tema di copie fotostatiche; Cass. 866/2000 in tema di copie fotografiche; Cass. 12949/1997 in tema di tabulati informatici riepilogativi di retribuzioni).

In applicazione di tali principi, non essendo nel caso di specie stata chiesta dalla Procura Federale la verifica della provenienza della email del 26.10.2013, disconosciuta dalla Signora Manelli, il Tribunale può, quindi, valutare l'autenticità della stessa sulla base di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ai sensi dell'art. 2727 c.c., le presunzioni sono le "conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato".

La formazione della prova presuntiva postula, quindi, la prova del fatto noto, sulla base del quale il giudice può svolgere il ragionamento logico che consente di ritenere provato il fatto ignorato, quale conseguenza logica del fatto noto.

Nel caso di specie, l'attribuibilità alla Signora Manelli della email disconosciuta (fatto ignorato) postulerebbe la prova positiva del fatto noto, sul quale fondare il ragionamento presuntivo tale da consentire al Tribunale di considerare attribuita alla Signora Manelli detta email, quale logica conseguenza del fatto provato.

Senonché, non sono acquisiti agli atti del procedimento prove diverse ed ulteriori rispetto alla email del 26.10.2013, che è stata disconosciuta. In modo particolare, non sono state acquisite dichiarazioni testimoniali (come avrebbe potuto essere, ad esempio, quella del Signor Ruggero Baffari).

D'altra parte, il contegno processuale dell'incolpata, la quale non soltanto ha denunciato la vicenda per cui è il presente procedimento, ma che ha anche più volte

chiesto alla Procura di essere ascoltata al riguardo (come risulta dalla numerose email acquisite agli atti del presente procedimento, mentre non risulta alcun verbale di audizione dell'incolpata), denota un atteggiamento di piena collaborazione con l'Organo inquirente.

Significativo appare anche il comportamento della società ASD Roma Capitale Hockey Femminile, che avrebbe avuto tutto l'interesse a partecipare per fare eventualmente emergere la responsabilità della Signora Manelli e che, invece, ha, di fatto, rifiutato di partecipare allo svolgimento del presente procedimento.

Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che non siano stati forniti sufficienti elementi a sostegno dell'atto di deferimento a giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando nel procedimento n. 17/FIH/2015 così provvede:

- dichiara l'infondatezza dell'incolpazione e conseguentemente assolve la Signora Manelli dagli addebiti contestati.

Così deciso in camera di consiglio, in Roma, 28 gennaio 2016.

Avv. Prof. Daniela Noviello - Presidente

Avv. Jacopo Caproni

Avv. Giuseppe Matano

Per la pubblicazione

Roma, 29 gennaio 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici